

Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli

N.	DOMANDA	RISPOSTA
Quesiti di carattere generale		
1	L'Avviso pubblico ISI Agricoltura 2019-2020, all'articolo 3. Progetti finanziabili, prescrive - tra l'altro - che: "Nei casi in cui il progetto preveda la rottamazione di trattori agricoli o forestali e/o di macchine agricole e forestali, questi devono essere nella piena proprietà dell'impresa richiedente il finanziamento alla data del 31 dicembre 2017. E' corretta l'indicazione di tale data?"	Sì, riguardo alle tipologie di intervento definite, l'impresa richiedente il finanziamento deve avere la piena proprietà dei beni descritti a far data dal 31 dicembre 2017.
2	Il bando esclude categoricamente la possibilità di rendicontare spese effettuate nel 2020 ma precedenti l'ottenimento ufficiale del contributo?	All'art. 9 del Bando ISI Agricoltura 2019-2020 è prevista l'esclusione delle sole spese riferite a progetti realizzati o in corso di realizzazione alla data del 24 settembre 2020 (data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda). Quindi non è dirimente il momento della ammissione negli elenchi cronologici o la data del provvedimento ma piuttosto la data di chiusura del periodo utile per la presentazione della domanda, quindi il 24 settembre 2020 per ISI Agricoltura 2019-2020. Il progetto può essere iniziato il giorno successivo alla chiusura della procedura di compilazione della domanda e, se ammesso, potrà rendicontare le spese effettuate per ottenere l'erogazione del finanziamento, sempre che siano superate le verifiche dei requisiti e delle condizioni ulteriori come previsto dall'Avviso.
3	Un RSPP può redigere la perizia asseverata?	Sì, purché esso sia un professionista iscritto all'ordine/collegio professionale a cui sono riconducibili le specifiche competenze tecniche attinenti la materia afferente al progetto presentato.
4	Quali dati vanno indicati nella sezione relativa alle Dimensioni Aziendali e al Fatturato/Bilancio?	Si devono prendere in considerazione fatturato e bilancio dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato alla data di inserimento della domanda on line. Per le imprese in contabilità semplificata e, quindi non tenute a redigere un bilancio, questi dati sono desunti dall'ultima dichiarazione dei redditi. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso. Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni

		di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati relativi al Fatturato/ Bilancio.
5	Il finanziamento richiesto a valere sull'Avviso pubblico ISI Agricoltura 2019-2020 è cumulabile con altri aiuti o agevolazioni?	<p>Bisogna anzitutto distinguere tra:</p> <p>Aiuti di stato I contributi INAIL di cui all'Avviso ISI Agricoltura 2019-2020 sono cumulabili con altri aiuti di stato così come previsto dall'articolo 5 dell'Avviso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con altri aiuti di Stato riguardanti diverse spese ammissibili individuabili; • in relazione alle stesse spese ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto pari al: <ul style="list-style-type: none"> o 40% dell'importo di spese ammissibili, per i soggetti destinatari dell'Asse "generalità delle micro e piccole imprese agricole"; o 50% dell'importo di spese ammissibili, per i soggetti destinatari dell'Asse "giovani agricoltori organizzati anche in forma societaria". <p>Non sono cumulabili con "aiuti di stato" relativamente alle stesse spese ammissibili, se tale cumulo porta ad un'intensità di aiuto superiore alle predette percentuali.</p> <p>Non aiuti di stato Secondo l'articolo 7, nel caso in cui il soggetto destinatario del finanziamento per il medesimo progetto oggetto del finanziamento voglia ricorrere anche al riconoscimento di agevolazioni fiscali sarà cura dello stesso verificarne con l'Amministrazione finanziaria la compatibilità ai sensi della normativa fiscale vigente in materia, anche rispetto alla propria posizione fiscale complessiva.</p> <p>Considerato quanto previsto dal richiamato articolo 7, il finanziamento ISI Agricoltura è cumulabile, fino al limite massimo della spesa sostenuta e fermo restando le prescrizioni del bando, con ulteriori agevolazioni fiscali (se non aiuti di stato) a condizione che queste ultime non prevedano una specifica non cumulabilità.</p> <p>Ciò purché la detrazione fiscale richiesta dall'impresa sia riferita alla parte di costo sostenuto eccedente il finanziamento dell'INAIL.</p> <p>In tal senso, anche relativamente alla compatibilità con il credito d'imposta i finanziamenti di cui all'Avviso ISI Agricoltura 2019-2020 sono cumulabili con altre agevolazioni (se non aiuti di stato) che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.</p> <p>In particolare, il finanziamento è cumulabile con il credito d'imposta industria 4.0 introdotto dall'articolo 1, commi 184 - 197, legge di bilancio</p>

		<p>2020 del 27 dicembre 2019, n. 160 (in sostituzione della disciplina del super ammortamento e iper ammortamento).</p> <p>Infatti il comma 192 del suddetto articolo 1 prevede che "Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto".</p> <p>Conseguentemente, dal combinato disposto dell'articolo 7 del bando ISI Agricoltura 2019-2020 e dell'articolo 1, comma 192, legge 27 dicembre 2019, n. 160, le due agevolazioni sono cumulabili, quindi un'impresa può usufruire per le medesime spese ammissibili sia del finanziamento INAIL che del credito d'imposta industria 4.0, quest'ultimo limitatamente alla spesa sostenuta.</p>
6	<p>Sono un consulente e, per la precedente edizione dell'Avviso, inserendo per conto delle ditte in delega diverse domande ISI Agricoltura 2019-2020, per una di queste non mi era possibile completare la registrazione della domanda in quanto si generava l'errore "codice ATECO non valido". Successivamente mi è stato spiegato che si trattava di un controllo bloccante a causa di alcune incongruenze nei dati. Questi controlli sono previsti in procedura per l'Avviso ISI Agricoltura 2019-2020 e se sì in che termini?</p>	<p>Il controllo agisce già in fase di salvataggio in bozza della domanda ISI Agricoltura 2019-2020.</p> <p>Non si tratta di problemi procedurali, ma di regole che applicano alcuni requisiti del bando, ovvero quelli presenti agli articoli 6 e 7, secondo i quali i finanziamenti ISI Agricoltura 2019-2020 sono destinati alle categorie di imprese secondo i criteri di seguito indicati:</p> <p>l'accesso alla compilazione delle domande per i finanziamenti previsti dal presente Avviso è consentito ai soggetti con Rapporto Assicurativo gestito da Inps (gestione Agricoltura). In particolare, la domanda di finanziamento deve essere presentata in relazione alle lavorazioni ricomprese negli articoli 206, 207 e 208 di cui al Titolo II del d.p.r. n.1124/1965 e da soggetto che versa presso Inps i contributi per l'assicurazione Inail in forma unificata con quelli di altra natura previdenziale e rientrante nella classificazione di micro e piccola impresa agricola (micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria come definito dal Regolamento UE n.702/2014, s.m.i.). Nel raccomandare la massima attenzione nella indicazione della dimensione aziendale e del codice Ateco si invita a consultare per maggiori approfondimenti il manuale di classificazione dei datori di lavoro predisposto dalla Direzione Centrale Entrate dell'INPS (www.inps.it).</p>
7	<p>E' possibile presentare un progetto riferito ad una lavorazione avviata nel 2020?</p>	<p>La procedura informatica per la presentazione della domanda a valere sull'Avviso pubblico ISI Agricoltura 2019-2020 non prevede impedimenti tecnici in merito all'inserimento di un intervento riferito ad un nuovo rischio.</p>

		<p>L'ammissibilità del progetto sarà, comunque, verificata in sede di valutazione tecnico/amministrativa della domanda anche tenendo conto di quanto di seguito riportato.</p> <p>L'Avviso ISI Agricoltura 2019-2020 prevede restrizioni che riguardano il luogo di lavoro e la proprietà delle macchine.</p> <p>A tal proposito, all'art. 3 è indicato che i progetti finanziabili devono essere realizzati nei luoghi di lavoro nei quali è esercitata l'attività lavorativa al momento della presentazione della domanda; l'eventuale variazione del luogo di lavoro è ammissibile solo qualora sia debitamente motivata e non comporti la modifica dei parametri i cui punteggi hanno consentito il raggiungimento della prevista soglia di ammissione.</p> <p>Inoltre, non possono comportare l'acquisto di beni usati; devono essere riferiti alle lavorazioni che l'impresa ha già attive alla data di pubblicazione del bando, con l'esclusione dei progetti per i quali il miglioramento del rendimento e della sostenibilità di cui alla Misura 1a) consista nella diversificazione o nella riconversione produttiva.</p> <p>Infine, nei casi in cui il progetto preveda la rottamazione di trattori agricoli o forestali e/o di macchine agricole e forestali, questi devono essere nella piena proprietà dell'impresa richiedente il finanziamento alla data del 31 dicembre 2017.</p>
8	Sono dipendente di un'impresa edile e, come attività secondaria, conduco un'azienda agricola iscritta alla Camera di Commercio ma non iscritta all'INPS. Posso richiedere il contributo per l'Avviso pubblico ISI Agricoltura 2019-2020?	Tra i requisiti che l'impresa richiedente il contributo deve soddisfare per l'accesso ai contributi previsti dall'Avviso ISI Agricoltura 2019-2020 figurano, tra gli altri, sia quello relativo all'iscrizione nella sezione speciale (Imprenditori agricoli, Coltivatori diretti, Imprese agricole) del Registro delle Imprese o all'Albo delle società cooperative di lavoro agricolo, sia quello relativo all'essere assoggettata ed in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi di cui al Documento Unico di Regolarità Contributiva. Per il rispetto di tale ultimo requisito è pertanto necessaria l'iscrizione all'INPS dell'impresa agricola richiedente il contributo.
9	Possono richiedere il finanziamento anche gli imprenditori con attività di contoterzismo in agricoltura iscritte all'albo artigiani?	No, possono partecipare le sole microimprese e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese o all'Albo delle società cooperative di lavoro agricolo, fermo restando il rispetto di tutte le altre condizioni poste dall'Avviso.
10	All'articolo 6 dell'Avviso pubblico vi è scritto: "i soggetti destinatari del finanziamento sono esclusivamente le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli ..." Domanda: l'attività agricola deve essere l'attività principale o può essere anche secondaria?	Per le imprese che intendono beneficiare dei finanziamenti dell'Avviso ISI Agricoltura 2019-2020, il progetto deve essere riferito all'attività agricola primaria quale attività principale svolta dall'impresa. La domanda di finanziamento deve, quindi, essere associata al rapporto assicurativo gestito da INPS.

11	Sono un imprenditore agricolo iscritto alla CCIAA. Non sono assoggettato all'obbligo assicurativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali. Posso partecipare all'Avviso ISI Agricoltura 2019-2020?	No, come precisato dall'articolo 7 dell'Avviso, l'assoggettamento agli obblighi assicurativi e contributivi è uno dei requisiti indispensabili che, a pena di esclusione, i soggetti beneficiari devono soddisfare al momento della presentazione della domanda di partecipazione all'Avviso pubblico.
12	All'art.6, tra i destinatari del bando, si parla di imprese in possesso della qualifica di imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 c.c. e titolari di P.IVA in campo agricolo; all'art. 7 è inserito come requisito l'essere assoggettati ed in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi. I beneficiari del bando sono quindi solo i soggetti titolari di una posizione INPS/INAIL?	Sì, il possesso di entrambi i requisiti previsti dagli articoli 6 e 7 dell'Avviso ISI Agricoltura 2019-2020 è condizione indispensabile per l'accesso ai contributi. Pertanto, anche il requisito dell'assoggettamento e della conseguente regolarità con gli obblighi assicurativi e contributivi è condizione indispensabile per poter accedere al finanziamento.
13	L'Avviso ISI Agricoltura 2019-2020 prevede che l'impresa debba "essere assoggettata ed in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi di cui al Documento Unico di Regolarità Contributiva....", un'impresa neo costituita che alla data di presentazione della domanda di finanziamento, non essendo scaduto il termine di pagamento della prima contribuzione, potrebbe non essere nella condizione di dichiarare tanto, pur essendo regolarmente assoggettata all'obbligo è esclusa?	L'impresa neo-costituita per la quale non sia disponibile il DURC al momento della presentazione della domanda di finanziamento poiché non ancora tenuta al versamento della contribuzione previdenziale non può essere esclusa. Tuttavia si precisa che la regolarità nel pagamento degli obblighi assicurativi e contributivi è uno dei requisiti che l'impresa deve mantenere fino alla realizzazione del progetto ed alla sua rendicontazione. Considerato che la dichiarazione della contribuzione per le imprese agricole è trimestrale (ad esempio il trimestre aprile-maggio-giugno deve essere denunciato con DMAG entro il 31 luglio) ed il versamento avviene, a seguito di tariffazione da parte dell'INPS, in periodo successivo (nel caso dell'esempio entro il 16 dicembre dello stesso anno) sarà quindi cura dell'INAIL verificare nel corso dell'istruttoria il rispetto del requisito di regolarità con gli obblighi assicurativi e contributivi.